FINANZIAMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1971-1975 E MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Art. 5

Attività della "Cassa" su richiesta delle Regioni

Fino al 31 dicembre 1973, la Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni, provvede alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge, nonche' di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali interessate. Per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 4 miliardi di lire, e in ogni caso quando si tratti di interventi che interessano il territorio di piu' Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati possono fornire assistenza tecnica alle Regioni, su loro richiesta, negli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

Versione in vigore dal 10 novembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
Estremi	Legge 6 ottobre 1971, n. 853
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-della-cassa-per-il-mezzogiorno-per-il-quinquennio-1971/art-5-attivita-della-cassa-su-richiesta-delle-regioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it